ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3692 del 06/08/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 Società RECYCLING MUD SR, con sede legale nel Comune di Ravenna - V. Faentina 32 - Pratica VBG. n. 842/2020 del Suap Comune Ferrara. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI INDUSTRIE AGRO-ALIMENTARI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DGR E-R N. 2773/2004, proveniente dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, nei terreni della Provincia di Ferrara, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3793 del 05/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sei AGOSTO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica n. 20348/2020 RM

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società RECYCLING MUD SRL con sede legale nel Comune di Ravenna - V. Faentina 32 – Pratica VBG. n. 842/2020 del Suap Comune Ferrara. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI INDUSTRIE AGRO-ALIMENTARI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DGR E-R N. 2773/2004, proveniente dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, nei terreni della Provincia di Ferrara, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. .

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 8.05.2020 , trasmessa dal SUAP ad Arpae – SAC in data 14.05.2020 , con le note assunte al PG/2020/70739, al PG/2020/70744 e al PG/2020/70755 , dalla Società RECYCLING MUD SRL, nella persona di Carli Fabrizio in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ravenna, via Faentina 32, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

Visti

Dlgs 99/1992 e smi;

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

D.M. 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;

Deliberazione di G.R. Emilia Romagna 30 dicembre 2004, n. 2773 (di seguito nominata Direttiva regionale) recante “*primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*”;

Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 14 febbraio 2005, n. 285, di Rettifica alla D.G.R. n. 2773/2004;

Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 07 novembre 2005, n. 1801 “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 13 marzo 2009, n. 297 “Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 20 marzo 2019, n. 326 “Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione”;

Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 21/12/2005, n. 40 “Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia – Romagna”;

Regolamento Regionale Emilia-Romagna n.3 del 15 dicembre 2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

Vista l'Autorizzazione DET-AMB-2018-2839 del 06/06/2018 rilasciata da ARPAE SAC RAVENNA alla ditta Melandri Emanuele relativa a “*attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, costituiti da fanghi di depurazione da destinare ad uso agronomico – impianto sito in Comune di Ravenna, località Sant'Alberto, via Forello n. 15*”;

Preso atto:

- che l'attività autorizzata con atto DET-AMB-2018-2839 del 06/06/2018 richiamato sopra riguarda la messa in riserva “R13” di cui all'allegato C, parte IV del DLGS 152/2006, finalizzata all'utilizzo agronomico, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 99/1992, dei fanghi di cui ai codici EER 02 07 05 e EER 19 08 05 , per un quantitativo massimo istantaneo pari a **6.000 tonnellate**;
- della dichiarazione di messa in disponibilità dello stoccaggio da parte di Melandri Emanuele, in qualità di titolare dell'autorizzazione di cui sopra;
- che il sig.re Melandri Emanuele dichiara che all'impianto di stoccaggio dei fanghi vengono conferiti esclusivamente i fanghi di cui al codice EER 02 07 05 provenienti dall'impianto CAVIRO EXTRA SPA sito in comune di Faenza, via Convertite 8 (Ravenna) ;
- che la ditta chiede l'inserimento dei terreni in conduzione alle seguenti aziende agricole: DAL PASSO UMBERTO (CUAA DLPMRT71P08D548J), DUE L S.S. (CUAA 1857550386) ed Enrico Lodi (CUAA LDONRC73B19D548S);
- che i terreni dedicati alle colture arboree da frutto possono essere utilizzati esclusivamente per i fanghi dell'industria agro-alimentare;

Vista la nota della ditta RECYCLING MUD srl, assunta al PG/2020/111673 del 3/08/2020, con la quale si comunica di rinunciare ai terreni contenuti nell'istanza presentata a nome di Enrico Lodi;

Visto l'atto DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 rilasciato da ARPAE SAC Ravenna alla ditta CAVIRO EXTRA Spa relativo a “*istallazione IPPC sita in comune di Faenza, via Convertite 8, attività di lavorazione dei prodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi (punti*

6.4.b2 e 5.3.b1 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.Lgs 152/2006 e smi.). Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2580 del 24/08/2015 e smi";

Preso atto che la ditta RECYCLING MUD risulta attualmente autorizzata, con atto DET-AMB-2016-2565 del 27.07.2016 e smi, rilasciato dal SUAP di Comacchio, all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, provenienti dall'impianto di CAVIRO EXTRA SPA, sui terreni della Provincia di Ferrara;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

Visto l'art. 4 del D.P.R. N. 59/2013 in cui si stabilisce che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a **90 giorni,** salvo i termini di sospensione previsti all'art. 103 del DL 18/2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 27 del 24/04/2020, come prorogato dall'art. 37, co. 1 del DL n. 23 del 8/04/2020**;**

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, fatto salvo quanto disposto dal DM 25.02.2016 citato sopra, che contiene quale parte integrante del presente atto, sotto la voce

allegato “A”, l'elenco dei terreni che possono essere utilizzati ai fini agronomici, ed alle condizioni riportate al punto 2 del presente atto;

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- con D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- con D.D.G. n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento “Manuale Organizzativo” di Arpae;
- con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Rifiuti Dr.ssa Rosalba Martino;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla Società RECYCLING MUD SRL. Srl, nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ravenna – Via Faentina n. 32, CF 02407110390, per l'esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica dei fanghi dell'industria agro-alimentare

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale	Titolo ambientale	Ente competente
Fanghi depurazione	Utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs 99/92	ARPAE

2. **l'utilizzazione agronomica dei fanghi, classificati con il EER 02 07 05, provenienti dallo stabilimento di CAVIRO EXTRA SPA e stoccati presso l'impianto di Melandri Emanuele, autorizzato da ARPAE SAC Ravenna con atto DET-AMB-2018-2839 del 06/06/2018 richiamato in premessa , potrà avvenire sui terreni e colture indicati in allegato al presente atto, quale parte integrante del presente atto sotto la voce allegato "A", ed alle condizioni riportate sotto.**

 In caso di variazione nella gestione dell'impianto di stoccaggio, autorizzato da ARPAE SAC Ravenna con atto DET-AMB-2018-2839 del 06/06/2018 richiamato sopra, riguardante il conferimento di fanghi provenienti da altre industrie agroalimentari e/o fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805), la ditta dovrà presentare istanza di modifica al presente atto, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013.

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà inoltre rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

a. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;

b. i quantitativi di fanghi applicabili ai terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva regionale;

c. è fatto obbligo, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE Ferrara ed al Comune territorialmente interessato, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva regionale, ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato. La validità della notifica è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Successivamente alla notifica e comunque con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione ad ARPAE Ferrara ed al Comune territorialmente interessato di: 1) date esatte di inizio operazioni; 2) dati identificativi del luogo dove è effettuato lo spandimento; 3) dati della ditta che esegue operativamente le operazioni in questione; 4) quantitativi di fango interessati; 5) modalità di applicazione dei medesimi. Qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di 6 (sei) giorni lavorativi saranno comunicate le date di inizio e fine lavori;

d. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE di Ferrara, al Servizio di Igiene Pubblica ed al Comune territorialmente competente;

e. è fatto obbligo di eseguire i campioni preventivi del suolo secondo le modalità stabilite dall'Allegato 5, punto 1, alla D.G.R. n. 2773/2004 come rettificata dalla D.G.R. n. 285/2005 ai fini della predisposizione del Piano di distribuzione;

f. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva regionale e fatto salve di quanto previsto dalla determinazione del D.G. Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammesse unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati ACCREDIA come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva regionale, che devono essere inviate ad ARPAE Ferrara;

g. ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 99/1992, le analisi dei suoli devono essere ripetute ogni 3 (tre) anni indipendentemente dall'uso per lo spandimento dei fanghi;

h. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva regionale, con pagine numerate progressivamente e vidimate da ARPAE Ferrara, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;

i. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti DIVIETI DI UTILIZZO E PRESCRIZIONI D'USO SULLE COLTIVAZIONI AGRICOLE, previsti dalla Direttiva regionale:

i.1. è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggiere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);

i.2. è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);

i.3. è consentito l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione nel territorio della Provincia di Ferrara, Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola, a condizione che gli apporti di composti azotati non superino i 170 Kg di azoto per ettaro e per anno, fatti salvi i limiti inferiori stabiliti, per le colture presenti in tabella 2, punti 1 e 3, dell'Allegato 5, della Direttiva regionale;

i.4. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 07/11/2005, n. 1801;

i.5. è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva regionale;

i.6. è vietato l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione qualora al momento del loro impiego superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva regionale;

i.7. è vietato l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva regionale;

i.8. è vietato l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;

i.9. ai sensi dell'art.22 del Reg. E-R n.3/2017 è vietato l'utilizzazione nello stesso terreno e nello stesso anno solare degli effluenti di allevamento e assimilati, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione ai sensi del Dlgs. n. 99 del 1992, nonché dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art. 2, lettera kk) del medesimo regolamento;

i.10 sono fatti salvi ulteriori divieti stabiliti da regolamenti locali o sanitari comunque vigenti di cui la ditta deve tenere conto preventivamente alla richiesta di inserimento di nuovi terreni;

l. le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Direttiva regionale e riguardanti le fasi di raccolta, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;

m. la ditta deve inviare ad ARPAE Ferrara, ai sensi del par. XVIII punti 3, 4, 5, della Direttiva regionale, i certificati analitici dei fanghi eseguiti come indicato nell' Allegato 4 tabelle A e B della direttiva stessa, relativi agli impianti di depurazione afferenti allo stoccaggio da eseguirsi nelle tempistiche previste dalla norma in funzione della potenzialità e comunque ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate;

5. il trasporto dei fanghi ai fini dell'attività di recupero autorizzata con il presente atto dovrà rispettare le seguenti condizioni generali:

- il trasporto dei fanghi dovrà avvenire con mezzi autorizzati, ai sensi dell'art. 212 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii;

- il trasporto dei fanghi dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii;

- la scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del Dlgs n. 99 del 1992 è sostituita dal formulario di identificazione di cui al punto precedente; le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario;

- le copie dei formulari dovranno essere conservate da parte dell'utilizzatore dei fanghi, assieme al Registro di utilizzazione, per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente atto, venissero attuate variazioni che comportino la modifica dell'autorizzazione DET-AMB-2018-2839 del 06/06/2018, rilasciata da ARPAE SAC Ravenna alla ditta MELANDRI EMANUELE relativa all'attività di stoccaggio dei fanghi , tali da modificare il contenuto del presente atto, dovrà essere inoltrata preventivamente ad ARPAE Ferrara formale domanda come previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013.

La modifica dell'elenco dei terreni, viene considerata modifica non sostanziale dell'A.U.A., pertanto, qualora la ditta debba procedere ad inserire delle variazioni, dovrà presentare ad ARPAE Ferrara preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, contenente tutti i dati e la documentazione prevista al punto 1.3 lettere a), b), c) e d) dell'allegato 6 DGR 2773/2004.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del Suap del Comune di Ferrara, ed è subordinata alla validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il sito di stoccaggio richiamato in premessa.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP/SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso in allo Suap Comune Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione ad ARPAE Ferrara , ARPAE Ravenna e al comune di Masitorello.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA RIPORTATA NEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP/SUEI.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
D.rssa Marina Mengoli

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.